
Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 2020, n. 54/R

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2017, N.18 (AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELLA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO IN TOSCANA). MODIFICHE DEL D.P.G.R. 62/R/2017.

(Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10.07.2020)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Modifica dell'art. 3 del d.p.g.r. 62/R/2017

Art. 2 Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 62/R/2017

Art. 3 Abrogazione dell'art. 7 del d.p.g.r. 62/R/2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;

visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;

vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

vista la legge regionale 18 febbraio 2020, n. 8 (Progetti per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017);

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 "Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana");

visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 12 marzo 2020;

visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 785;

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 8/2020 ha modificato la normativa regionale in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana, allo scopo di allinearla alla normativa statale sul c.d. Art bonus: è stato eliminato il requisito della 'valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale' come priorità di selezione dei progetti culturali e di valorizzazione del paesaggio destinatari delle erogazioni liberali, per le quali sono concessi gli sgravi Irap. E' stato inoltre fissata una soglia massima dello sgravio Irap per singolo donatore, pari ad un importo di euro 100.000, allo scopo di consentire una più efficace distribuzione degli sgravi sul territorio regionale.

2. Le modifiche legislative di cui al punto 1 hanno reso necessaria una revisione del

regolamento di attuazione della legge, limitata alle disposizioni sul carattere sovracomunale dei progetti, sul calcolo del limite massimo dello sgravio e sulla disposizione transitoria, la cui funzione è venuta meno a seguito dell'attivazione della piattaforma informatica atta alla ricezione delle istanze di agevolazione fiscale.

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifica dell'art. 3 del d.p.g.r. 62/R/2017

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 "Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana"), sono eliminate le seguenti parole: *" e deve essere coerente con le priorità indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 18/2017 "*.

Art. 2

Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 62/R/2017

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 62/R/2017, dopo le parole *" la documentazione attestante l'erogazione liberale "*, sono aggiunte le seguenti parole: *" secondo le modalità di cui all'articolo 1. "*.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente comma:
" 3 bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 3 bis della l.r. 18/2017 non può eccedere annualmente l'importo di euro 100.000,00 anche se derivante da distinte erogazioni liberali effettuate da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 18/2017. "

Art. 3

Abrogazione dell'art. 7 del d.p.g.r. 62/R/2017

1. L'articolo 7 del d.p.g.r. 62/R/2017 è abrogato.